

TI_GERICHTE 14.2009.87 vom 11. Dezember 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-12-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2009.87

FR: TI_GERICHTE 14.2009.87 du 11 décembre 2009

IT: TI_GERICHTE 14.2009.87 del 11 dicembre 2009

Regeste

Opposizione a sequestro: motivazione della sentenza e doppio grado di giurisdizione - verosimiglianza del credito fondato su decreto ingiuntivo, giustificativi prodotti in quel contesto e conteggio dettagliato - decreto ingiuntivo e relativa notifica quale causa considerati verosimilmente validi

Erwägungen

E. 2

La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser , Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.-. L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7 a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb , Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

E. 3

Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai , La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 segg. con rif.; Artho von Gunten , Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler , Grundriss des Zivilprozessrechts, 7 a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10). Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (Hohl , La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friburgo 1997, n. 453; Piégai , op. cit.,

pag. 212; Artho von Gunten , op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF). Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti che considerano determinanti.

E. 4

In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler , op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere adottati solo fino alla fase dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF). Sono quindi ammissibili i nuovi documenti che la sequestrante produce con le sue osservazioni (doc. N, O e P1-P10).

E. 5

Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza: 1. del credito; 2. di una causa di sequestro; 3. di beni appartenenti al debitore. Fra le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame poi, la legge riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). In concreto, non è oggetto di controversia l'appartenenza dei beni al debitore. Quest'ultimo, per contro, contesta l'esistenza del credito a favore della sequestrante. Anche le condizioni legali dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF non sono adempiute: notificato tardivamente il decreto ingiuntivo è diventato inefficace e privo di qualsiasi validità, ritenuto oltretutto che agli atti non figura la documentazione necessaria per la sua delibazione in Svizzera; il credito infine, non ha un legame sufficiente con la Svizzera. Esistenza del credito

E. 6

Per l'appellante, la sequestrante non vanta alcun credito nei suoi confronti, fermo restando che comunque sia solo una procedura ordinaria poteva portare sufficiente chiarezza negli intricati rapporti in essere fra le parti e riconducibili all'apertura del sushi-bar insieme alla costituzione della società _____ Srl (appello, n. 25 seg.). In concreto, il credito si fonda sul decreto ingiuntivo emesso in data 24 febbraio 2006 con cui il Giudice unico del Tribunale di _____ ha imposto all'opponente di pagare alla sequestrante nel termine di quaranta giorni dalla sua notificazione i seguenti importi (istanza di sequestro, n. 4.1): Euro 80'379.71 oltre interessi e Euro 1'871.– oltre IVA, CPA e 12.5% di rimborso forfetario ex art. 14 DM 126/04 su diritti e onorari (doc. C/H, pag. 4). Ora, il credito capitale di Euro

80'379.71 al tasso di cambio EUR/CHF di 1.52220 valido il 28 agosto 2009 (doc. A) -rimasto incontestato- corrisponde a fr. 122'354.-. Il conteggio allestito e prodotto per conto della stessa sequestrante aggiunge poi all'importo di Euro 1'871.-, Euro 363.50 per l'IVA (doc. F pag. 2), Euro 35.64 per CPA del 2% su complessivi Euro 1'782.- (694+890+198: doc. F, pag. 2, allegato 6 e allegato 8) ed infine Euro 198.- per il 12.50% di rimborso forfettario ex art. 14 DM 126/04 su diritti ed onorari di Euro 1'584.- (694+890: doc. F, pag. 2, allegato 5 e allegato 8) attestando, per finire, il totale complessivo a Euro 2'468.17 (istanza di sequestro, n. 4.1) che, al tasso di conversione EUR/CHF appena indicato (doc. A), corrisponde a fr. 3'757.05. Appare così verosimile il credito alla base della domanda di sequestro e che la richiedente ha quantificato in fr. 122'354.- oltre interessi e in fr. 3'757.05. Certo, con la sua opposizione, l'escusso aveva contestato gli importi, tanto del credito asserito quanto degli interessi proposti, e contestato pure il prelievo dell'IVA (opposizione, n. 26). Ma al contraddittorio, non ha minimamente spiegato dove e perché le modalità di calcolo appena illustrate e che la sequestrante -fondandosi su documenti- aveva indicato assai dettagliatamente nel conteggio da lei proposto, dovevano considerarsi errate.

E. 7

Per l'appellante il rimborso chiesto è infondato, dovendosi ammettere sulla base dei doc. 4 e 5 che il saldo scoperto presso la banca _____ era di soli Euro 51'962.23, e con la conseguenza che la pretesa semmai era giustificata limitatamente alla sua metà ossia Euro 26'000.-. In ogni caso, quel debito era stato ridotto da Euro 128'500.- a Euro 51'962.23, con la realizzazione di una sua polizza assicurativa data in pegno alla banca, di modo che era la controparte a dovere a lui dei soldi (appello, n. 27 e seg.). A titolo abbondanziale -data l'esistenza di un decreto ingiuntivo sufficientemente chiaro in proposito- giova rilevare che con le osservazioni la sequestrante allega i giustificativi prodotti al Giudice unico del Tribunale di _____ e attestanti l'avvenuto pagamento da parte della stessa di un importo di Euro 160'759.42 (osservazioni, pag. 6 e doc. P1-P10) -fra cui il saldo appunto di Euro 51'962.23 versato in data 20 febbraio 2004 (doc. P1)- in base ai quali egli ha ritenuto fondata la pretesa che lei rivendicava per metà (ossia per Euro 80'379.71: sopra, consid. 6). Risulta peraltro vana la tesi difensiva messa in atto dall'appellante con riferimento al doc. 4 (scritto banca/escusso del 16 gennaio 2003) e al doc. 5 (scritto banca/escusso del 5 febbraio 2003). In effetti, identici scritti sono stati spediti alla sequestrante (doc. N e O) e -come la stessa spiega nelle sue osservazioni (pag. 5)- comprovano che la banca ha realizzato i contratti assicurativi che loro le avevano dato in pegno e che, nell'uno (doc. O) come nell'altro caso (doc. 5), era stato ricavato un utile di Euro 38'299.99. Quell'istituto di credito ha poi direttamente imputato quell'utile -evidentemente moltiplicato per due- sul debito ancora dovuto, da cui la diminuzione dai circa Euro 128'500.- (appello, n. 28; doc. N e 4) al saldo residuo di Euro 51'962.23 (attestato dai doc. O e 5) e -come detto- pagato dalla sequestrante. Al riguardo, pertanto, l'appello è del tutto infondato. Causa del sequestro

E. 8

Per il Pretore il decreto ingiuntivo su cui la sequestrante fonda la sua richiesta era stato validamente notificato in via _____, corrispondente alla residenza anagrafica che risultava dai documenti da lei prodotti, non potendosi da lei pretendere che in siffatte circostanze, rintracciasse altrimenti la nuova dimora dell'opponente (sentenza impugnata, pag. 2 in basso). Per contro, l'appellante reputa irrita la predetta notifica, donde l'inefficacia e quindi l'assenza di un titolo esecutivo, sia secondo il diritto italiano che quello svizzero e internazionale (appello, n. 14). Ma, invano. a) Il concetto di sentenza esecutiva giusta l'art.

271 cpv. 1 n. 4 LEF è quello di titolo di rigetto definitivo giusta l'art. 80 e 81 LEF. Trattandosi di decisioni italiane, questo comporta che le stesse siano suscettibili di riconoscimento e rese esecutive in Svizzera giusta gli art. 25 segg. CL (Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988: RS. 0.275.11), fermo restando che il giudice del sequestro esaminerà prima facie -ossia limitatamente alla verosimiglianza- se ne siano dati i presupposti (Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 78 ad art. 271; Reeb, op. cit., in: ZSR 1997/II, pag. 438 seg.). b) Ora, che il decreto ingiuntivo del diritto italiano rappresenti una decisione secondo l'art. 25 CL, è pacifico (CEF, 6 novembre 2006 [14.2005.109], consid. 2b; 27 luglio 2001 [14.2001.30] con rinvii; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, tesi Basilea 1998, pag. 324 ; Kaufmann-Kohler, L'exécution des décisions étrangères selon la convention de Lugano: titres susceptibles d'exécution, mainlevée définitive, procédure d'exequatur, mesures conservatoires, in: SJ 1997 pag. 567). La norma presuppone tuttavia che il giudizio sia frutto di un procedimento rispettoso dei diritti contraddittori delle parti (cfr. II CCA , 17 maggio 1995 [12.1995.126], consid. 4 con rinvio, in: Rep. 1995 n. 70, e SZIER /RSDIE 1996 n. 10). Ciò è il caso allorché il decreto ingiuntivo validamente notificato, l'escusso non si oppone ("possibilità virtuale del contraddittorio"), donde la conseguente autorità di cosa giudicata del decreto (cfr. Acocella, Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, tesi San Gallo 1989, pag. 184; Markus, Lugano-Übereinkommen und SchKG-Zuständigkeiten: Provisorische Rechtsöffnung, Aberkennungsklage und Zahlungsbefehl, tesi Basilea 1996, pag. 116; Jametti Greiner, loc. cit.), oppure decide di formulare opposizione ("effettivo contraddittorio") dando avvio ad un procedimento civile ordinario con pieno potere cognitivo (Markus, loc. cit.; Jametti Greiner, loc. cit.; Picardi, Codice di procedura civile, 3 a edizione, Milano 2004, n. 1 ad art. 633, pag. 2041). c) L'appellante afferma anzitutto di avere saputo dell'esistenza del decreto ingiuntivo 24 febbraio 2006 "soltanto per il tramite del proprio consulente bancario [...], allorché gli ha comunicato l'esistenza del sequestro ticinese, e ciò nella primavera del 2009", donde la pretesa inefficacia del decreto ingiuntivo (appello, n. 15). Ma, per il diritto italiano, "l'inefficacia del decreto in conseguenza della sua mancata notificazione nel termine prescritto, non può essere rilevata d'ufficio" e prevede che "l'ingiunto, che abbia avuto altrimenti notizia del decreto può, con ricorso ai sensi dell'art. 188 disp. att. [CPCit: Picardi, op. cit., pag. 2798] , chiedere al giudice che ha pronunciato il decreto medesimo, di dichiarare tale inefficacia" (Picardi, op. cit., n. 3 ad art. 644, pag. 2087). E, in concreto, a parte confermare di avere comunque avuto conoscenza di quel provvedimento a primavera del 2009, l'appellante nemmeno accenna ad un avvio del procedimento di dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione. Sotto questo profilo pertanto, l'appello va disatteso. d) Il ricorrente contesta poi l'avvenuta valida notifica del decreto ingiuntivo 24 febbraio 2006, depositato presso la cancelleria del Tribunale di _____ in data 21 marzo 2006, nel termine di 60 giorni sancito dall'art. 644 CPCit e scadente il 20 maggio 2006 (appello, n. 16), in quanto solo la notifica del 7 febbraio 2008 -preceduta da altri tre tentativi irri (del 10 aprile 2006, 26 aprile 2006 e 29 gennaio 2008)- esperita giusta l'art. 143 CPCit ("notificazione a persona di residenza , dimora e domicilio sconosciuti") era da ritenersi corretta e valida (appello, n. 17 e 19). Egli non considera però che -sempre secondo il diritto italiano- "qualora il decreto venga ritualmente notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ma prima che l'intimato ne abbia fatto dichiarare l'inefficacia, questa non è rilevabile d'ufficio" e che in tal

caso “ le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo possono essere fatte valere solo con l'opposizione ordinaria, nei modi e nei termini di cui all'artt. 641 e 645, in difetto della quale il decreto acquista comunque efficacia di cosa giudicata” (Picardi, op. cit., n. 4 ad art. 644, pag. 2088). E, in concreto, l'appellante non allude né -come già detto- a un procedimento di dichiarazione d'inefficacia, né ad un'opposizione (quand'anche tardiva) senza la quale il medesimo decreto stabilisce che “diventerà definitivamente esecutivo e si procederà ad esecuzione forzata ai sensi della legge” (doc. C/H, pag. 4). Pertanto, a prescindere da una qualsiasi disquisizione in merito alle modalità di esecuzione dei tre tentativi di notifica che l'hanno preceduta (appello, n. 18, 20 e 21), a un esame limitato alla verosimiglianza -quale quello che regge la procedura di sequestro- e nella misura in cui è egli stesso a confermare l'avvenuta rituale notifica di quell'atto in data 7 febbraio 2008, non v'è motivo per scostarsi dalla dichiarazione di esecuzione 28 maggio 2008 che ordina “a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti” , apposta sul decreto ingiuntivo dal Cancelliere del Tribunale ordinario di _____ (doc. C/H, pag. 9 sul retro). In effetti, in mancanza di riscontri oggettivi che l'appellante nemmeno tenta di documentare, nulla indica che tale formula non corrisponda a quella “esecutiva che l'autorità giudiziaria italiana ordina, su istanza della parte ricorrente” (appello, n. 30). Di modo che l'appello, infondato, va respinto.

E. 9

L'appellante rimprovera alla sequestrante di non avere prodotto la documentazione necessaria e atta a consentire la delibazione in Svizzera del decreto ingiuntivo, in ossequio a quanto prescritto dagli art. 46 e 47 CL (appello, n. 29). Omette tuttavia di considerare che agli atti figura la copia conforme all'originale di quel provvedimento attestata con timbro del 4 aprile 2006 (doc. H, pag. 4). Lo stesso documento si completa poi delle relative attestazioni -sempre in originale- riferite ai primi tre tentativi di notifica (doc. H, pag. 5 a 8), al quarto tentativo del 7 febbraio 2008 esperito giusta l'art. 143 CPCit (doc. H, pag. 9 davanti) e, per finire, anche all'esecutività del provvedimento (doc. H, pag. 9 sul retro) nella modalità appena citata (sopra, consid. 8d in fine). A ciò basti aggiungere che, trattandosi di decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro, spetta al giudice del rigetto dell'opposizione -che in tal senso non è affatto pregiudicato dall'esame esperito dal giudice del sequestro (cfr. Reeb, op. cit., in: ZSR 1997/II, pag. 439 in alto) - pronunciarsi sulla effettiva e definitiva dichiarazione di esecutività di quel provvedimento (procedura di exequatur, art. 32 CL), contesto nel quale diventa d'obbligo la trasmissione dei documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (CEF, 6 novembre 2006 [14.2005.109] consid. 1 e 3; DTF 125 III 386, Sentenza TF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002 ; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 59 e 68 e 70 ad art. 80; Stücheli , Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 120 e 277 seg.). La censura deve così essere, in concreto, disattesa.

E. 10

L'appellante contesta infine che il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera (appello, n. 31 segg.), presupposto questo che il Pretore ha considerato adempiuto “ data l'esistenza degli averi sequestrati a _____” (sentenza impugnata, pag. 3 in alto). Tuttavia, dovendosi già ritenere verosimile che il credito si fondi su una sentenza esecutiva, diventa inutile esprimersi anche sulla questione a sapere se -per l'art. 271 cpv. 1

n. 4 LEF- il credito abbia altresì un legame sufficiente con la Svizzera.

E. 11

La sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Motivi per i quali richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF, pronuncia:

1. L'appello è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere ad AO 1, _____, un'indennità di fr. 1'000.–. 3. Intimazione: –; –.

Comunicazione alla Pretura _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ La

segretaria Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza è di fr. 126'111.05 (fr. 122'354.– e fr. 3'757.05), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.